

Sentenza: 22 marzo 2016, n. 103

Materia: tributi

Parametri invocati:

- Articolo 119 Cost;
- articoli 36, primo comma, e 43 R.D. lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale n. 2/1948 (Statuto speciale per la Regione siciliana)

Giudizio: conflitto di attribuzione fra enti

Ricorrente: Regione siciliana

Oggetto: Nota del Ministero dell'Economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni del 23 luglio 2012, n. 0052547, avente ad oggetto “Accantonamento ex art. 13, comma 17, e art. 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e art. 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 e art. 4, comma 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16”.

Esito:

1) dichiara che non spettava allo Stato e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni emanare la nota del 23 luglio 2012, n. 0052547, nella parte in cui detta disposizioni attuative degli accantonamenti relativi alla Regione siciliana in esecuzione dell'art. 35, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;

2) annulla per l'effetto, *in parte qua*, la nota in oggetto;

3) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione in relazione alla medesima nota del Ministero dell'economia e delle finanze, nella parte in cui attua gli artt. 13, comma 17, e 28, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 e l'art. 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44.

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

La Regione siciliana impugna la nota in epigrafe, con la quale il Ministero dell'Economia e finanze dà disposizioni all'Agenzia delle Entrate nel senso di trattenere in favore del bilancio dello Stato una quota parte del gettito tributario realizzato sul territorio siciliano.

A dire della difesa della ricorrente ciò comporterebbe una lesione dell'autonomia garantita alla Regione Sicilia dallo statuto speciale, poiché si tratterebbe di entrate di spettanza regionale.

La nota degli uffici ministeriali dà attuazione ad una serie di norme primarie statali.

Alcune di tali norme erano state ritualmente impugnate dalla Regione ed i relativi ricorsi erano stati decisi in senso favorevole allo Stato.

Nella parte in cui la nota impugnata dà esecuzione a tali disposizioni, il conflitto, secondo la Corte, si presenta chiaramente inammissibile, in quanto la nota non riveste la qualità di *ius novum*, limitandosi ad applicare norme già scrutinate e dichiarate legittime sul piano costituzionale.

Altre norme che fondano la nota oggetto del giudizio non sono state invece impuginate dalla Regione e risulta spirato il termine per presentare ricorso in via principale in relazione alle stesse; dunque anche in questo caso il ricorso contro le note amministrative che danno mera esecuzione alla legge è inammissibile per maturata decadenza.

In fine la Corte fa notare come la nota ministeriale risulti fondata anche sull'articolo 35, comma 4, del decreto legge n. 1/2012. Tale disposizione, ritualmente impugnata dalla Regione siciliana, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 2015 perché lesiva dell'autonomia tributaria garantita alla regione dal proprio statuto speciale, approvato con legge costituzionale.

In siffatte condizioni, la nota degli uffici statali, per tale limitato profilo, si presenta come priva di fondamento legislativo e pertanto affetta da incompetenza per gli stessi motivi per i quali fu dichiarata l'illegittimità della norma primaria.

La Corte la annulla per tale parte.